

AII. 2 CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA UBICATA NEL PARCO DI MONTELLERI CON GESTIONE PUNTO DI RISTORO

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione dell'area presso il parco del Lago di Montelleri identificata meglio nella planimetria depositata all'ufficio tecnico e dell'accessoria attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art 53 della L.R. Toscana n. 62/2018.

Quest'ultima può consistere in attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione con la funzione di complementarietà rispetto all'attività che si svolgono nel parco. Potrà essere svolta pertanto attività di vendita e somministrazione ai sensi del Reg. CEE 852/2004 e Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande con le caratteristiche e secondo le prescrizioni ivi previste. L'attività di cui sopra potrà essere svolta nella struttura temporanea messa a disposizione dall'amministrazione comunale ed ha una superficie complessiva di mq. 60. Nella planimetria, oltre all'area destinata al manufatto, è evidenziata l'area esterna inclusa nella gestione.

ART. 2) DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione sarà di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di aggiudicazione e firma della convenzione. Decorsi i 3 anni, si potrà procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni alle stesse condizioni normative con rinegoziazione del canone mensile, ed altre eventuali condizioni, fatta salva l'ipotesi di esclusione per gravi inadempienze. In nessun caso vi sarà più di un rinnovo e che questo non potrà avvenire in forma tacita. Alla scadenza della concessione, anche qualora questa sia anticipata rispetto a quella prevista, non è dovuta al gestore nessuna indennità di avviamento.

ART. 3) ATTIVITA' CHE SI POSSONO SVOLGERE NELL'AREA

Il gestore ha facoltà di svolgere attività culturali, sportive, di intrattenimento nell'area individuata nella planimetria allegata al capitolato; può collocare, ombrelloni, tavolini, sdraio, giochi per bambini, o altre strutture temporanee.

Il gestore potrà a sua volta proporre delle iniziative da realizzarsi nell'area esterna adiacente al manufatto. Queste dovranno essere concordate con il comune e autorizzate nei modi e nei tempi, dallo stesso. Sarà cura del gestore procurarsi le necessarie autorizzazioni e nulla osta previsti dalla vigente normativa per poter esercitare le attività ulteriori rispetto alla somministrazione (ad esempio eventuali le necessarie autorizzazioni per il pubblico spettacolo/intrattenimento).

Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera c) del regolamento per l'Esercizio del Gioco Lecito e' fatto divieto di installare apparecchi per il gioco lecito.

ART. 4) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione a base di gara è fissato in € **3.000,00** oltre IVA.

L'obbligo di pagamento del canone 2020 decorre dalla data di stipula della convenzione. Per l'anno 2020 il canone è quantificato presuntivamente in euro 400,00 (oltre iva). A decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino a tutto il 31 dicembre 2021 il canone presunto è di euro 800,00 oltre IVA ai sensi di legge. Con decorrenza dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 il canone è per il biennio ad Euro 1.800,00 oltre IVA di legge. Il versamento del canone dovrà essere effettuato entro il 15 dicembre di ogni anno. Per l'anno in corso la somma dell'annualità viene versata alla data di stipula della convenzione. Gli aumenti del canone offerti dai partecipanti sono versati con le medesime tempistiche. Qualora si verificassero ritardi eccedenti 10 (dieci) giorni e fino a 30 (trenta) giorni dalla data concordata per il versamento, il comune avrà diritto al pagamento degli interessi sulle somme dovute, calcolati nella misura del tasso legale in vigore per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre i 30 (trenta) giorni, il comune è legittimato alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione *ipso iure* del contratto.

ART. 5) RICONSEGNA DELL'AREA

Alla scadenza della concessione l'aggiudicatario dovrà provvedere alla riconsegna dell'area nello stato di fatto originario. Le attrezzature e gli arredi installati nell'area dovranno essere rimossi nei tre mesi successivi salvo le ipotesi di eventuale presa in carico degli stessi da parte di soggetti subentranti nella gestione o da parte dell'Amministrazione Comunale per interesse e finalità pubbliche. I beni dell'aggiudicatario che non fossero rimossi entro la data indicata dall'Amministrazione saranno trattati, a cura dell'Ente, a totale carico e recupero delle relative spese del gestore inadempiente.

Nel caso siano riscontrati danni alle strutture di proprietà del Comune, lo stesso potrà rivalersi sul gestore, attivando il deposito cauzionale e contabilizzando in toto il danno. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile sul comodato d'uso.

ART. 6) OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Sono posti a carico del gestore aggiudicatario i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- applicare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.
- prevedere che tutto il personale in servizio adibito alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande sia munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. In conformità al Regolamento CE 852/2004, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, la ditta dovrà garantire l'idonea formazione del personale in materia di igiene degli alimenti e dovrà provvedere a documentare l'idoneità sanitaria dello stesso.

Il gestore dovrà adeguarsi con un piano operativo di sicurezza al D.U.V.R.I fornito dall'Amministrazione.

Il gestore è obbligato altresì al rispetto delle norme relative all'emergenza sanitaria COVID secondo la normativa in vigore durante le gestione.

Art. 7 ARREDI E ATTREZZATURE

L'area è fornita della seguenti strutture attrezzature:

- 1) manufatto in legno di mq 60 costituiti da area preparazione della somministrazione (tutta l'interno) e apertura sull'esterno per la somministrazione degli alimenti e bevande e sul lato nord servizi igienici;
- 2) Il gestore si impegna a dotare l'area, a sua cura e spese, di attrezzature, arredi, apparecchi di illuminazione e quanto necessario all'esercizio dell'attività secondo il progetto presentato in sede di gara.

L'eventuale apposizione all'esterno di qualsiasi forma di insegna (luminosa e non) dovrà essere autorizzata dal comune, come l'installazione di ulteriori giochini o quant'altro non rimovibile.

Art. 8) ORARI DI APERTURA

Il gestore potrà determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico. Data la collocazione dell'area l'orario massimo di chiusura potrà essere fissato massimo entro le 23,00

Art. 9) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria dell'area identificata. Si intende nella fattispecie:

- il taglio dell'erba sistematico
- la pulizia giornaliera da rifiuti e/o foglie, rami caduti, smaltendo gli stessi attraverso la raccolta differenziata i rifiuti propri e degli avventori.

Gli interventi di manutenzione straordinaria (esempio potatura degli alberi) sono a carico dell'Amministrazione Comunale: in questi casi il gestore è tenuto a richiedere, salvo i casi di urgenza, gli specifici interventi di manutenzione straordinaria con preavviso scritto minimo di 30 giorni. Non sarà ammesso diretto intervento del gestore, salva diversa autorizzazione della proprietà che, in tal caso, preciserà l'ammontare massimo della spesa ammissibile al rimborso.

ART. 10) INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono motivi di inadempimento e dunque danno luogo alla risoluzione del contratto:

- ✂ uso dell'area e delle strutture per finalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
- ✂ mancata corresponsione del canone con un ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla scadenza prevista;
- ✂ gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- ✂ l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- ✂ gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di interferenze con personale appartenente ad altre imprese, il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi;
- ✂ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune;
- ✂ cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;
- ✂ grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell'esercizio dell'attività;
- ✂ fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del gestore;
- ✂ danni agli utenti del servizio, e ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
- ✂ sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
- ✂ il mancato rispetto del decoro urbano.

La inosservanza della normativa relativa all'emergenza sanitaria COVID secondo la normativa in vigore durante le gestione comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il comune si riserva di effettuare nel corso dell'intero periodo di concessione, sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui fosse rilevata un'inadempienza rispetto a quanto previsto nel contratto, prima di procedere alla risoluzione, invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, il gestore dovrà comunque comunicare le proprie deduzioni al comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall'Istituzione stessa.

Art. 11) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito subappaltare il servizio ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 fatto salvo l'affidamento a terzi delle seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria del manufatto, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti;
- manutenzione ordinaria degli spazi esterni;
- derattizzazione e disinfestazione;
- sorveglianza e pulizia dei locali e dell'area esterna di pertinenza.

ART. 12) ONERI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura presenti e future, pertinenti comunque alla gestione del locale, sono a completo carico della ditta aggiudicataria, dall'inizio al termine della durata del contratto, restando espressamente esclusa qualsiasi partecipazione e/o concorso del Comune.

ART. 13) UTENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La stipula dei contratti e tutte le successive spese per le utenze dell'acqua, di energia elettrica sono a carico dell'aggiudicatario. A carico dell'aggiudicatario sono i costi per il servizio smaltimento rifiuti per il quale lo stesso dovrà effettuare dall'aggiudicazione tutte le pratiche per l'iscrizione al servizio per la raccolta differenziata.